



**D.D. n. 60 / 2023**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

**VISTO** l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

**VISTO** l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

**VISTO** altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 37 del 23 agosto 2022, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione, con decorrenza dal mese di giugno 2022, del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;

**ESAMINATO** l'accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;

**VISTO** il verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL del 16 giugno 2023, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal mese di ottobre 2023;

**ACCERTATO** che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo di lavoro comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato dal decreto direttoriale n. 37 del 23 agosto 2022;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

**VISTA** la comunicazione congiunta del 27 ottobre 2023, con la quale Assistal, Federmeccanica, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL hanno espresso formale condivisione delle tabelle predisposte da parte di questa Direzione Generale ed inviate alle Parti sociali per la verifica finale in data 16 ottobre 2023;

**ACCERTATO** che nell'ambito del suddetto contratto collettivo di lavoro non sono stati stipulati accordi territoriali;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, rientranti nel campo di applicazione dell'accordo del 5 febbraio 2021 per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, meglio specificate in premessa, è determinato nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023.

### **Art. 2**

1. Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
  - b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
  - c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse

- all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- d) oneri derivanti dalla contrattazione aziendale;
  - e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
  - f) oneri collegati all'utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
  - g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma*, 13 novembre 2023

**Il Direttore Generale**  
Romolo de Camillis

RM / AC

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali**

**COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**

	IMPIEGATI					OTTOBRE 2023			
	D1	D2	C1	C2	C3	B1	B2	B3	A1
<b>A-Elementi retributivi annui</b>									
Retribuzione tabellare	19.304,04	21.406,80	21.869,16	22.331,64	23.916,48	25.635,00	27.502,20	30.703,56	31.439,16
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
Elemento perequativo	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
<b>TOTALE "A"</b>	<b>20.566,28</b>	<b>22.793,60</b>	<b>23.255,96</b>	<b>23.779,64</b>	<b>25.468,52</b>	<b>27.287,48</b>	<b>29.297,96</b>	<b>32.663,12</b>	<b>33.398,72</b>
<b>B-Oneri aggiuntivi</b>									
Festività retribuite (n.3)	193,27	214,70	219,15	224,19	240,45	257,95	277,30	309,69	316,77
Tredicesima mensilità	1.673,44	1.859,05	1.897,58	1.941,22	2.081,96	2.233,54	2.401,08	2.681,51	2.742,81
<b>TOTALE "B"</b>	<b>1.866,71</b>	<b>2.073,75</b>	<b>2.116,73</b>	<b>2.165,41</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.491,49</b>	<b>2.678,38</b>	<b>2.991,20</b>	<b>3.059,58</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>									
Inps (29,36%)	6.586,33	7.301,05	7.449,42	7.617,47	8.159,42	8.743,11	9.388,25	10.468,11	10.704,16
Inali (4,417%)	990,80	1.098,32	1.120,64	1.145,92	1.227,45	1.315,26	1.412,31	1.574,76	1.610,26
<b>TOTALE "C"</b>	<b>7.577,13</b>	<b>8.399,37</b>	<b>8.570,06</b>	<b>8.763,39</b>	<b>9.386,87</b>	<b>10.058,37</b>	<b>10.800,56</b>	<b>12.042,87</b>	<b>12.314,42</b>
<b>D-Altri Oneri</b>									
Trattamento fine rapporto	1.625,78	1.806,10	1.843,53	1.885,93	2.022,66	2.169,92	2.332,69	2.605,13	2.664,69
Rivalutazione T.F.<R.(9,974576%)	583,79	648,54	661,98	677,21	726,31	779,19	837,63	935,46	956,85
Fondo COMETA (adesione al 40%)	167,30	185,53	189,53	193,54	207,28	222,17	238,35	266,10	272,47
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,73	18,55	18,95	19,35	20,73	22,22	23,84	26,61	27,25
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarietà 10%	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60
Flexible Benefits	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE "D"</b>	<b>2.765,20</b>	<b>3.030,32</b>	<b>3.085,59</b>	<b>3.147,62</b>	<b>3.348,58</b>	<b>3.565,10</b>	<b>3.804,11</b>	<b>4.204,90</b>	<b>4.292,86</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>32.775,32</b>	<b>36.297,04</b>	<b>37.028,34</b>	<b>37.856,06</b>	<b>40.526,38</b>	<b>43.402,44</b>	<b>46.581,01</b>	<b>51.902,09</b>	<b>53.065,58</b>
<b>COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to)</b>	<b>20,48</b>	<b>22,69</b>	<b>23,14</b>	<b>23,66</b>	<b>25,33</b>	<b>27,13</b>	<b>29,11</b>	<b>32,44</b>	<b>33,17</b>

<b>Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)</b>	2088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (10 giorni)	80
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio	25
malattia, infort., maternità (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Formazione ex art. 7 CCNL	8
Totale ore non lavorate	488
<b>Ore annue mediamente lavorate</b>	<b>1600</b>

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario

- 1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
- 2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
- 3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
- 4) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
- 5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
- 6) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali**

**COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**

	OPERAI					
	D1	D2	C1	C2	C3	B1
<b>A-Elementi retributivi annui</b>						
Retribuzione tabellare	19.304,04	21.406,80	21.869,16	22.331,64	23.916,48	25.635,00
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48
Elemento perequativo	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
<b>TOTALE "A"</b>	<b>20.566,28</b>	<b>22.793,60</b>	<b>23.255,96</b>	<b>23.779,64</b>	<b>25.468,52</b>	<b>27.287,48</b>
<b>B-Oneri aggiuntivi</b>						
Festività retribuite (n.3)	193,27	214,70	219,15	224,19	240,45	257,95
Tredicesima mensilità	1.673,44	1.859,05	1.897,58	1.941,22	2.081,96	2.233,54
<b>TOTALE "B"</b>	<b>1.866,71</b>	<b>2.073,75</b>	<b>2.116,73</b>	<b>2.165,41</b>	<b>2.322,41</b>	<b>2.491,49</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>						
Inps (31,58%)	7.084,34	7.853,11	8.012,70	8.193,45	8.776,38	9.404,20
Inali (4,417%)	990,80	1.098,32	1.120,64	1.145,92	1.227,45	1.315,26
<b>TOTALE "C"</b>	<b>8.075,14</b>	<b>8.951,43</b>	<b>9.133,34</b>	<b>9.339,37</b>	<b>10.003,83</b>	<b>10.719,46</b>
<b>D-Altri Oneri</b>						
Trattamento fine rapporto	1.625,78	1.806,10	1.843,53	1.885,93	2.022,66	2.169,92
Rivalutazione T.F.<R.(9,974576%)	583,79	648,54	661,98	677,21	726,31	779,19
Fondo COMETA (adesione al 40%)	167,30	185,53	189,53	193,54	207,28	222,17
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% del Fondo)	16,73	18,55	18,95	19,35	20,73	22,22
Assistenza Sanitaria Integr. + Contrib. di solidarietà 10%	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60
Flexible Benefits	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE "D"</b>	<b>2.765,20</b>	<b>3.030,32</b>	<b>3.085,59</b>	<b>3.147,62</b>	<b>3.348,58</b>	<b>3.565,10</b>
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>33.273,33</b>	<b>36.849,10</b>	<b>37.591,62</b>	<b>38.432,04</b>	<b>41.143,34</b>	<b>44.063,53</b>
<b>COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori tempo ind.to)</b>	<b>20,80</b>	<b>23,03</b>	<b>23,49</b>	<b>24,02</b>	<b>25,71</b>	<b>27,54</b>

<b>Ore annue teoriche (40 ore x 52,2 settimane)</b>	<b>2088</b>
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (10 giorni)	80
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio	25
malattia, infort., maternità (4,95%)	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Formazione ex art. 7 CCNL	8
Totale ore non lavorate	488
<b>Ore annue mediamente lavorate</b>	<b>1600</b>

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

- 1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
- 2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
- 3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
- 4) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
- 5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
- 6) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%